

**Dipartimento di
Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali**

**Regolamento del Percorso di Eccellenza per gli studenti del Corso di *Laurea* in
Viticoltura ed Enologia**

Art. 1 – Finalità

1. Il Percorso di Eccellenza per gli studenti del Corso di *Laurea* in Viticoltura ed Enologia ha lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale e di approccio alla metodologia della ricerca scientifica nel settore della produzione viti-vinicola nella sua espressione più completa.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica agli studenti iscritti per la prima volta, nell'anno accademico precedente a quello di riferimento della procedura selettiva, al primo anno del corso di *Laurea* in Viticoltura ed Enologia.

Art. 3 – Posti disponibili

1. Il numero massimo di studenti ammissibili al Percorso di Eccellenza del Corso di *Laurea* in Viticoltura ed Enologia per ciascuna coorte di studenti è pari a n° 2.

Art. 4 – Modalità di ammissione

1. L'accesso al Percorso di Eccellenza di cui al presente Regolamento avviene mediante procedura comparativa indetta annualmente con Decreto del Direttore del Dipartimento.

2. I bandi di selezione prevederà procedure comparative per soli titoli (secondo il format di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento).

3. I bandi devono altresì prevedere il numero di studenti ammissibili, nei limiti del numero massimo definito dall'art. 3 del presente Regolamento.

4. I bandi devono inoltre disporre che, qualora il numero dei candidati idonei sia superiore al numero dei posti disponibili, la Commissione per il Percorso di eccellenza predisponga la graduatoria di merito, sulla base del criterio della media ponderata sui CFU.

In caso di parità tra candidati la preferenza deve essere accordata a quello con la minore età anagrafica.

5. I bandi possono altresì contemplare, in caso di parità tra candidati in base al criterio della media ponderata sui CFU:

- a) ulteriori criteri selettivi a condizione che venga disposto, in caso di parità in ordine a tutti i criteri previsti, che la preferenza sia accordata al candidato con la minore età anagrafica;
- b) ulteriori valutazioni e/o giudizi che la Commissione può decidere autonomamente di esprimere dando contezza, nel verbale relativo ai lavori e alle attività svolte in sede di valutazione delle candidature e di predisposizione delle graduatorie di merito, dei criteri applicati per formulare le valutazioni e/o i giudizi in argomento.

Art. 5 – Requisiti di ammissione

1. Ai fini dell'ammissione gli studenti del Corso di *Laurea* in Viticoltura ed Enologia devono:

- a) essere regolarmente iscritti all'anno accademico di riferimento della procedura selettiva di ammissione al Percorso di Eccellenza;

- b) aver acquisito, al 31 ottobre dell'anno di riferimento della predetta procedura selettiva, l'80% dei crediti formativi universitari previsti per il primo anno;
- c) aver riportato, in ciascun esame di profitto, una votazione non inferiore a ventiquattro/trentesimi (24/30) e, relativamente a tutti gli esami superati, una votazione media non inferiore a ventotto/trentesimi (28/30);

2. Non sono ammessi gli studenti che abbiano ottenuto un riconoscimento di CFU in carriera (c.d. abbreviazione di carriera).

Art. 6 – Attività previste

1. Per gli studenti ammessi al Percorso di Eccellenza disciplinato dal presente Regolamento sono previste:

- a) attività didattiche, disciplinari e interdisciplinari, di tipo seminariale, laboratoriale, pratico e di tirocinio aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento del corso di studio;
- b) partecipazione a progetti di ricerca, sotto la guida di docenti-tutor;
- c) periodi di studio presso altre Università, Istituzioni o Enti di alta formazione o di ricerca italiani o stranieri convenzionati con l'Università degli Studi di Teramo o con i suoi Dipartimenti (possibile, ma non obbligatorio).

Art. 7 Commissione per il Percorso di Eccellenza

1. La Commissione per il Percorso di Eccellenza è nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento ed è costituita da Docenti del Corso di *Laurea* in Viticoltura ed Enologia e da rappresentanti degli studenti in numero pari ad almeno 1/3 di quello dei Docenti.

2. La Commissione per il Percorso di Eccellenza svolge le funzioni di:

- organizzazione delle attività didattiche del Percorso di Eccellenza e monitoraggio del loro andamento;
- coordinamento dei Docenti-Tutor;
- valutazione delle candidature nelle procedure selettive di ammissione al Percorso di Eccellenza;
- valutazione delle richieste di prosecuzione della frequenza del Percorso di Eccellenza.

Art. 8 – Docenti tutor

1. Ciascuno studente ammesso al Percorso di Eccellenza è assegnato a uno o più tutor che ne seguono il percorso e collaborano all'organizzazione delle attività concordate con lo studente, effettuando verifiche intermedie sull'andamento delle attività stesse.

Art. 9 – Durata del percorso formativo di eccellenza

1. Il complesso delle attività formative comporta per lo studente un impegno di 120 ore, di cui 100 di attività teorico-pratica e 20 di approfondimenti di tipo seminariale, laboratoriale, di ricerca, ecc., in funzione del percorso didattico scelto.

2. Le attività formative, incluse quelle di tirocinio, svolte nell'ambito del Percorso di Eccellenza non danno luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli universitari rilasciati dall'Università degli Studi di Teramo, né alla realizzazione dell'elaborato finale.

Art. 10 – Prosecuzione del percorso e verifica dell'acquisizione dei requisiti intermedi

1. Per poter proseguire nel Percorso di Eccellenza lo studente, oltre ad aver svolto tutte le attività del percorso stesso, deve:
 - aver acquisito entro il 31 ottobre dell'anno di frequenza del Percorso di Eccellenza tutti i CFU previsti per lo stesso anno di corso;
 - aver conseguito una votazione media nei relativi esami di profitto non inferiore a ventisette/trentesimi (28/30).
2. La verifica dell'acquisizione dei requisiti intermedi è demandata alla Commissione per il Percorso di Eccellenza.

Art. 11 – Acquisizione e verifica dei requisiti finali

1. Per concludere il Percorso di Eccellenza lo studente deve necessariamente sostenere tutti gli esami previsti dall'ordinamento del Corso di *Laurea* in Viticoltura ed Enologia, nonché conseguire il titolo finale, entro la sessione straordinaria prevista per l'ultimo anno di corso.
2. Non sono ammesse proroghe se non in relazione a situazioni di emergenza legate alla salute pubblica, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico. Sono inoltre fatti salvi i casi in cui il ritardo nei progressi in carriera sia dovuto a gravi motivi di salute, adeguatamente comprovati da idonea certificazione medica, che comportino un allontanamento dagli studi per almeno sei mesi consecutivi.
3. La verifica dell'acquisizione dei requisiti finali è effettuata alla Commissione per il Percorso di Eccellenza.

Art. 12 – Attestazione finale e benefici economici

1. A conclusione del Percorso di Eccellenza, e contestualmente al conseguimento del titolo finale da parte dello studente, viene rilasciata dal Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali una specifica attestazione concernente il completamento con profitto del Percorso di Eccellenza. Copia della già menzionata attestazione è trasmessa dal Dipartimento alla Segreteria studenti ai fini della registrazione nella carriera dello studente stesso.
2. Unitamente alla predetta attestazione, e previa apposita richiesta formulata dallo studente, l'Università degli Studi di Teramo può conferire un beneficio economico ai sensi di quanto previsto dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l'anno accademico di riferimento del bando di ammissione al Percorso di Eccellenza.